



		P	A
Luca	Zaia		
Marino	Zorzato		
Renato	Chisso		
Roberto	Ciambetti		
Luca	Coletto		
Maurizio	Conte		
Marialuisa	Coppola		
Elena	Donazzan		
Marino	Finozzi		
Massimo	Giorgetti		
Franco	Manzato		
Remo	Sernagiotto		
Daniele	Stival		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2199 del 6.11.2012

OGGETTO: Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.: concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con la presente deliberazione si bandisce il concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli di cui all'art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i., ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, individuate a seguito della c.d. "revisione straordinaria" - art. 11, comma 2 del citato decreto legge-, e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Come ormai noto, l'art. 11 " *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" del decreto legge 24 gennaio, n. 1 recante " *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, nel modificare sostanzialmente la previgente normativa in materia di farmacie, stabilisce tra l'altro che le regioni bandiscano un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti - fatte salve quelle per la cui assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano già state fissate le date delle prove- e per quelle individuate dai comuni, disponibili nel proprio territorio in applicazione del comma 2 del medesimo decreto legge sulla base dei nuovi parametri di legge -1 farmacia/3.300 abitanti, popolazione eccedente superiore al 50% del parametro stesso -, tenuto conto dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010.

Il comma 9 dell'articolo 11 in argomento dispone che le regioni individuino con proprio atto le nuove sedi disponibili da porre a concorso straordinario qualora il comune non provveda in tal senso entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

A tale riguardo, la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1766 del 28.8.2012 provvedeva ad individuare in via sostitutiva le sedi farmaceutiche c.d. "obbligatorie" non localizzate dai rispettivi comuni e a dare atto, coerentemente con la *ratio* della norma, di tutte le individuazioni di sedi farmaceutiche - "obbligatorie" e "discrezionali"- disposte dai comuni con proprio provvedimento perfezionato successivamente al termine sopra richiamato di 30 giorni di cui all'art. 11, comma 2 del c.d. decreto "Cresci Italia" e successiva legge di conversione.

Con riferimento alla fattispecie delle sedi farmaceutiche vacanti, si ritiene che nel caso specifico della Regione del Veneto la stessa riguardi:

- a. le sedi non prelezionate dai Comuni ai sensi dell'art. 9, L. n. 475/1968, istituite nell'ambito della revisione biennale della pianta organica delle farmacie 2008/2009 approvata dalla Giunta regionale in via definitiva prima del 24.1.2012 data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.1/2012 per le quali non è stata espletata la procedura concorsuale né sono state fissate le date delle prove;
- b. le sedi le cui procedure di assegnazione attivate a seguito dell'espletamento del concorso unico regionale per la copertura di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio ex art. 48, comma 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 indetto con DGR n. 1720/2005 e successiva integrazione non si sono ad oggi utilmente concluse. Al riguardo si richiama la deliberazione n. 1508 del 31.7.2012 con la quale la Giunta regionale stabiliva la cessazione degli effetti di cui alla DGR n.1724/2011 di proroga della validità della graduatoria riferita al citato concorso unico regionale.
Tra le sedi così individuate, si evidenziano in particolare la sede farmaceutica del Comune di Foza (VI) attualmente in "gestione provvisoria" e le sedi farmaceutiche dei Comuni di Lorenzago di Cadore (BL) e Sommacampagna (VR) per le quali la Giunta regionale, ai sensi dell'art.1, L. n. 221/1968 come novellato dall'art. 6, L. n. 362/1991, ha provveduto con deliberazione n. 834/2012 ad istituire, nelle more dell'apertura delle stesse, un dispensario farmaceutico;
- c. le sedi dichiarate vacanti dalle rispettive Aziende ULSS competenti per territorio con proprio provvedimento a seguito di espressa rinuncia da parte del titolare.
In particolare, rientrano in detta ultima fattispecie le sedi farmaceutiche dei Comuni di: Zovencedo (VI); Comune di Cona (VE); Comune di Malo (VI).

Per le sedi farmaceutiche dei Comuni di Foza, Lorenzago di Cadore, Sommacampagna di cui alla lettera b) nonché per le sedi di cui alla lettera c), si fa presente che è onere a carico del candidato di interpellare le Aziende ULSS territorialmente competenti per eventuali raggugli circa l'indennità di avviamento da corrispondere al titolare precedente.

Si richiama infine l'art. 23, comma 12-*septiesdecies* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 c.d. "*Spending review*" il quale prevede, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui trattasi, di agevolare la tempestiva diffusione delle informazioni e garantire la massima condivisione degli esiti oltre che snellezza nell'incrocio dei controlli, la realizzazione da parte del Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, di una piattaforma tecnologica ed applicativa unica funzionale anche all'inserimento delle candidature attraverso apposito portale il cui indirizzo è: www.concorsofarmacie.sanita.it.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario -**Allegato A**- per soli titoli per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, concertato nei contenuti e nelle modalità attuative con il Gruppo Tecnico Interregionale per la Farmaceutica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, DL n. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012 così come ulteriormente modificato ed integrato dall'art. 23, comma 12-*duodevicies* del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

Costituisce parte integrante del bando di concorso, l'elenco -**Allegato A1**- delle sedi farmaceutiche disponibili, individuate secondo i criteri sopra evidenziati.

Si propone, inoltre, di demandare al Dirigente della competente Direzione regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento attuativo della presente deliberazione, ivi inclusa l'individuazione dei nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice, gli atti di impegno di spesa e liquidazione dei compensi spettanti ai sensi di legge ai componenti della Commissione stessa, l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la successiva nomina dei vincitori assegnatari delle sedi farmaceutiche.

A tale riguardo, si evidenzia in particolare che:

- la Commissione esaminatrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i., cui l' articolo 11, comma 4 del decreto legge n.1/2012 implicitamente rimanda laddove recita “.. *Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti ..*”, disciplinata da ultimo nella Regione del Veneto con delibera della Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2861, è composta da un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame nei concorsi “ordinari”, da due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla Regione dei quali almeno uno farmacista, da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto dagli Ordini dei Farmacisti. Possono svolgere le funzioni di Presidente il professore universitario o uno dei due funzionari regionali, quelle di Segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione;
- l'art. 17 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 prevede che la Giunta regionale fissi i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della predetta commissione esaminatrice.

Sotto questo profilo si ritiene di riconoscere, analogamente a quanto disposto con DGR n. 2144 del 21.7.2003 di disciplina sull'accesso all'impiego regionale, il compenso previsto per i concorsi per Dirigente di euro 80,00 a seduta (Tabella C, punto 1.1) fermo restando il limite complessivo massimo di euro 2.582,28 (Tabella C, punto 1.6.c). Detti importi, tuttavia, ai sensi della DGR n. 742 del 7.6.2011 -di attuazione dell'art. 13, comma 2 della legge 7 gennaio 2011, n. 1 in materia di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi- sono ridotti del 10% e rideterminati pertanto rispettivamente in euro 72,00 (settantadue,00) ed in euro 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro,05).

Ai componenti esterni dipendenti di Pubblica Amministrazione, il compenso verrà corrisposto in relazione all'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio; per quanto riguarda le spese sostenute per la partecipazione alle sedute, le stesse verranno riconosciute e rimborsate sulla base delle vigenti disposizioni regionali in materia di trasferta e missioni.

Ai fini della corresponsione del compenso ai componenti interni all'Amministrazione regionale, si richiama la disciplina delle attività extraimpiego e dell'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione del Veneto recentemente approvata con DGR n. 1256 del 3.7.2012.

Si propone, da ultimo, di demandare al Segretario regionale per la Sanità l'adozione di ogni eventuale provvedimento utile al reperimento di unità di personale aggiuntive –anche attraverso l'utilizzo diretto di personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR)-, necessarie per supportare le attività derivanti dallo svolgimento del concorso in argomento tenuto conto dell'importo massimo delle obbligazioni di spesa all'uopo previste.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la legge 2.4.1968, n. 475 “*Norme concernenti il servizio farmaceutico*” e s.m.i.;
- VISTA la legge 8.11.1991 n.362 “*Il riordino del settore farmaceutico*”;

- VISTO l'art. 11 “ *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*”, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “ *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 23, commi 12-*septiesdecies* e 12-*duodevicies*, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 “ *Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*” come modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;
- VISTA la legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “ *Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica*”, con particolare riferimento all'art. 14;
- VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “ *Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517” e s.m.i. che in particolare all'art.9 individua gli ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie;*
- VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n.1 ” *Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 11 luglio 2003, n. 2144 “ *Nuova disciplina d'accesso all'impiego regionale*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2861 “ *Revisione della disciplina per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla DGR n. 541/2005*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 7 giugno 2011, n. 742 “ *Attuazione dell'art. 13, comma 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi”. Criteri e modalità applicative.*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 15 maggio 2012, n. 834 “ *Art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i.: istituzione dispensario farmaceutico nei Comuni di Lorenzago di Cadore (BL) e Sommacampagna (VR). Rettifica DGR n. 258/2011 limitatamente a “ DGR n. 3885/2008: integrazione revisione pianta organica delle farmacie del Comune di Lorenzago di Cadore –Azienda ULSS n. 1 Belluno- per il biennio 2006/2007*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 12 giugno 2012, n. 1102 “ *Decreto legislativo n. 118/2011 – Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 31 luglio 2012, n. 1508 “ *Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, bandito con deliberazione n. 1720 del 05.07.2005. Cessazione dei termini di cui alla DGR n. 1724/2011 a seguito della riforma introdotta dall'art. 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012, n. 27*”;
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 3 luglio 2012, n. 1256 “ *Disciplina delle attività extraimpiego e dell'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale*”;

- VISTA la delibera di Giunta regionale 28 agosto 2012, n. 1766 “*Individuazione di sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale ai sensi dell’art. 11, comma 9, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012*”;
- VISTE le determinazioni comunali di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche assunte ai sensi dell’art.11, comma 2, DL n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e ulteriormente novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n.95/2012;
- PRESO ATTO delle sedi farmaceutiche “vacanti” disponibili nel territorio regionale;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando di concorso pubblico straordinario per soli titoli -ex art. 11, DL n.1/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012 e s. m. i.- per il conferimento delle sedi di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto di cui agli **Allegati A - A1** parti integranti della presente deliberazione;
3. di dare atto delle modalità di espletamento delle procedure concorsuali stabilite dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica predisposta dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 23, comma 12- *septiesdecies*, DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, ivi inclusa la registrazione del protocollo delle domande generato dallo stesso sistema web alla quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000;
4. di incaricare il Segretario regionale per la Sanità dell’eventuale adozione di ogni provvedimento utile al reperimento di unità aggiuntive di personale anche attraverso l’utilizzo diretto di personale del SSR a supporto delle attività derivanti dall’espletamento del concorso di cui al punto precedente, nei limiti dell’importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al punto 8;
5. di riconoscere ai componenti della Commissione esaminatrice, qualora spettanti, un compenso a seduta di euro 72,00 (settantadue,00) e comunque non superiore complessivamente a euro 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro,05) e le spese di trasferta nella misura prevista dalla Regione del Veneto per i dipendenti facenti capo a strutture della Giunta regionale;
6. di incaricare il dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell’adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, ivi inclusi l’individuazione dei nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice, l’approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la successiva nomina dei vincitori assegnatari delle sedi farmaceutiche;
7. di dare atto che le somme versate dai candidati a titolo di contributo di partecipazione al concorso di cui al punto 2 verranno introitate sul capitolo di entrata n. 100630 “*introiti derivanti da rimborsi, restituzioni, recuperi di somme varie afferenti la gestione sanitaria*” istituito con DGR n. 1861/2012;
8. di determinare in euro 100.000,00 (centomila,00) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60059 del bilancio 2013 “*Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la regione – “spese varie gestione F.S.R. per conto ULSS”*”;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché nel sito Internet regionale all'indirizzo:
<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica/>
10. di incaricare il dirigente della Direzione regionale Comunicazione e Informazione della pubblicazione, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel BURV, dell'estratto – **Allegato A2** - del bando di cui al punto 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione del Veneto ed alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I) , dandone debita comunicazione al Ministero della Salute e ai Comuni interessati.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia